

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **256/1997** (ECLI:IT:COST:1997:256)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **GRANATA** - Redattore: - Relatore: **CAPOTOSTI**

Camera di Consiglio del **21/05/1997**; Decisione del **18/07/1997**

Deposito del **18/07/1997**; Pubblicazione in G. U. **23/07/1997**

Norme impugnate:

Massime: **23448**

Atti decisi:

N. 256

ORDINANZA 18-18 LUGLIO 1997

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise), promosso con ordinanza emessa il 13 giugno 1996 dal pretore di Vallo della Lucania sul ricorso proposto da Umberto Lavini contro Ferrovie dello Stato S.p.a. ed altro, iscritta al n. 941 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale dell'anno 1996;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice relatore Piero Alberto

Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro, nel giudizio instaurato da Umberto Lavini, dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.a., nei confronti di detta società ed integrato, a seguito di chiamata in causa iussu iudicis nei confronti del Ministero di grazia e giustizia, con ordinanza del 13-26 giugno 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951 n. 287, nella parte in cui stabilisce che a coloro i quali espletano la funzione di giudice popolare, e non hanno diritto alla retribuzione per i giorni di assenza dal lavoro, spetta un'indennità quantificata in un importo fisso, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione;

che il ricorrente nel procedimento civile a quo ha chiesto la condanna della società convenuta al pagamento degli stipendi relativi ai mesi di luglio, agosto e settembre 1993 - periodo durante il quale si era assentato dal lavoro, perché aveva assunto l'ufficio pubblico di giudice popolare presso la Corte d'assise di Salerno - ovvero l'accertamento del diritto nei confronti del citato Ministero alla liquidazione dell'indennità nella misura corrispondente alla retribuzione non percepita;

che, ad avviso del giudice rimettente, la norma in esame, si pone in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 36, primo comma, della Costituzione, in quanto, non commisurando l'indennità alla retribuzione di colui che è chiamato ad espletare la funzione giudiziaria, viola il principio di eguaglianza ed il principio secondo cui la retribuzione deve essere sufficiente ad assicurare l'esistenza libera e dignitosa del lavoratore, influenzando così negativamente sul soddisfacimento delle esigenze primarie di vita sue e della sua famiglia;

che la modalità di quantificazione dell'indennità, secondo il giudice a quo, viola inoltre l'art. 3, primo comma, della Costituzione, perché parifica irragionevolmente lavoratori che godono di retribuzioni diverse e lede, altresì, l'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto determina condizioni di diseguaglianza economica che ostacolano l'accesso all'ufficio pubblico da parte di quelli di essi che non conservano il diritto alla retribuzione e potrebbero essere indotti a rinunziarvi;

che le parti non si sono costituite nel giudizio innanzi a questa Corte;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto nel giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per l'inammissibilità, o comunque, per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che l'ordinanza di rimessione difetta di una puntuale e chiara indicazione degli elementi di fatto imprescindibili al fine di accertare ed affermare la rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata;

che, in particolare, l'ordinanza non precisa i criteri di liquidazione dell'indennità con specifico riferimento alle diverse voci stabilite dalla norma in esame;

che, inoltre, l'ordinanza non esplicita se nella sessione per la quale il ricorrente è stato chiamato ad espletare la funzione giurisdizionale siano stati o meno programmati i giorni d'udienza e se, comunque, sussisteva l'eventuale possibilità della convocazione anche per i giorni nei quali non erano state fissate udienze;

che il provvedimento neppure specifica se il predetto sia stato informato di tali circostanze e, quindi, abbia avuto contezza dei giorni in cui, eventualmente, non doveva garantire la reperibilità e la disponibilità;

che, proprio in relazione alla reperibilità ed alla disponibilità, l'ordinanza neppure chiarisce

quali siano le mansioni del ricorrente e le modalità di svolgimento del suo rapporto di lavoro;

che siffatte indicazioni sono indispensabili per accertare se l'assenza dal lavoro per l'intera durata della sessione sia stata indefettibilmente determinata dalla nomina all'ufficio e se la conseguente impossibilità di espletare la prestazione lavorativa, con connessa perdita del diritto alla retribuzione, sia riconducibile a detta nomina;

che il complesso di tali circostanze condiziona, altresì, il giudizio di rilevanza, in quanto la disposizione censurata stabilisce l'indennità liquidabile per i giorni di effettivo esercizio delle funzioni, mentre l'indennità dovuta per quelli in cui il giudice popolare è tenuto esclusivamente a garantire disponibilità e reperibilità è diversamente disciplinata nel quantum dall'art. 36, sesto comma, della legge n. 287 del 1951, non impugnato;

che, pertanto, è ulteriormente imprescindibile distinguere le due fattispecie, allo scopo di accertare preliminarmente la stessa effettiva esistenza di un decremento patrimoniale, nonché la sua eventuale riconducibilità al criterio di computo previsto dalla prima ovvero dalla seconda norma;

che la questione, in carenza dell'indicazione ed esplicitazione dei suindicati elementi, va, dunque, dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 287 (Riordinamento dei giudizi di assise) sollevata in riferimento agli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione, dal pretore di Vallo della Lucania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1997.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.